

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

COPIA

RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E LA FONDAZIONE FIGINI NAYMILLER PER IL SERVIZIO ASILO NIDO SINO AL 31.07.2018	<i>Nr. Progr.</i>	124
	<i>Data</i>	24/10/2017
	<i>Seduta NR.</i>	38

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 18:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	N
COVA ILARIA	VICE SINDACO	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
ZANZOTTERA MAURO	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 5</i>		<i>TOTALE Assenti: 1</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACOMO ANDOLINA.

In qualità di VICESINDACO, il Sig. COVA ILARIA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
**RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E LA FONDAZIONE FIGINI
NAYMILLER PER IL SERVIZIO ASILO NIDO SINO AL 31.07.2018**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21.10.2014 avente per oggetto: "Approvazione convenzione tra il Comune di Busto Garolfo e la Fondazione Figini Naymiller per il servizio asilo nido "Franca Caccia Sacco" della durata triennale;

Considerata l'importanza che il servizio asilo nido gestito dalla Fondazione Figini Naymiller, riveste per le famiglie bustesi, per conciliare tempi di cura dei bambini e di lavoro dei genitori e fornire un adeguato spazio educativo e di crescita per i bambini stessi;

Richiamati gli intenti programmatici del DUP 2017-2018, in cui è contenuto l'obiettivo di "Prosecuzione nel sostegno e nella collaborazione con la Fondazione Figini, in base alla convenzione vigente, per un rilancio del servizio asilo nido";

Valutato che la convenzione in essere scade il 20.10.2017 e che sarebbe opportuno elaborare un nuovo schema di convenzione che possa tener conto delle istanze presentate dalla Fondazione in merito alla bozza proposta dell'Amministrazione con comunicazione del 12.10.2017 n. prot. 21475;

Considerato che tali richieste necessitano di adeguato approfondimento e valutazione sulla base di dati qualitativi ed economici che per essere significativi devono riferirsi ad un intero anno educativo, anche in considerazione dei cambiamenti intervenuti da settembre 2017 rispetto ai numeri dei bambini frequentanti l'asilo nido, che corrispondono ad una piena saturazione dei posti disponibili a differenza delle annualità precedenti;

Considerata inoltre la necessità di mantenere il rapporto convenzionale per tutta la durata dell'anno educativo in corso, anche al fine di poter continuare a beneficiare della misura regionale "Nidi gratis", che ha permesso a molte famiglie bustesi di usufruire dell'azzeramento della retta di frequenza al nido ed ha favorito il funzionamento a pieno regime del nido, come sopraindicato, oltre alla creazione di una lista di attesa;

Vista la disponibilità espressa dalla Fondazione Figini ad un rinnovo, con comunicazione del 20.10.2017 n. prot. 21702;

Ritenuto quindi, nelle more dell'analisi degli aspetti sopra evidenziati per la definizione di una nuova convenzione, di rinnovare la convenzione in essere tra il Comune di Busto Garolfo e la Fondazione Figini Naymiller sino al 31.07.2018, ovvero sino alla conclusione del corrente anno educativo, al fine di garantire continuità nella collaborazione tra il Comune e la Fondazione stessa e mantenere attiva la misura "Nidi gratis";

Visti gli articoli n. 6 (Destinatari dei benefici economici), n. 8 (Criteri di concessione) e n. 10 (Condizioni generali di concessione) del vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 20/12/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto l'articolo 48 del D. Lgs.vo n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista tecnico, espresso dalla Responsabile dell'Area Promozione della Persona;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

1. Di rinnovare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la vigente convenzione stipulata con la fondazione Figini Naymiller, che prevedeva un contributo annuale di € 7.000, agli stessi patti e condizioni sino al 31.07.2018;
2. Di impegnare quindi la spesa complessiva di € 7000, con imputazione al cap. 10454/292 piano dei conti finanziario U.1.04.02.05.999 della Missione 12 Programma 5, così suddivisa:
 - € 2.545,46 a carico del Bilancio 2017, per il periodo settembre-dicembre 2017,
 - € 4.454,54 a carico del Bilancio 2018, per il periodo gennaio-luglio 2018;
3. Di dare atto che la Responsabile dell'Area Promozione della Persona provvederà alla liquidazione del contributo con apposito atto di liquidazione;
4. Di dare atto che si provvederà inoltre ad elaborare un nuovo schema di convenzione con la Fondazione Figini Naymiller a partire dall'anno educativo 2018/19.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il quarto comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 124 DEL 24/10/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
F.to ILARIA COVA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GIACOMO ANDOLINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO, li 05/12/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACOMO ANDOLINA

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

***** COPIA *****

Numero Delibera **124** del **24/10/2017**

OGGETTO

RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E LA FONDAZIONE FIGINI NAYMILLER PER IL SERVIZIO ASILO NIDO SINO AL 31.07.2018

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 23/10/2017

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to PAOLA BOTTAZZI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 24/10/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to LUCIA CASTOLDI



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
- Provincia di Milano -
C.F. e P.IVA n° 00873100150
Piazza Diaz, 1 – 20020 Busto Garolfo

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E
LA FONDAZIONE FIGINI NAYMILLER PER IL SERVIZIO ASILO NIDO**

TRA

Il Comune di Busto Garolfo, in persona della Responsabile dell'Area Servizi Sociali e politiche Giovanili, dott.ssa Paola Chiara Bottazzi, nata a Milano il 22.06.1977 e domiciliata per la carica in Busto Garolfo, piazza Diaz n.1, la quale agisce in nome e per conto del Comune medesimo;

E

Il Sig. Ambrogio Luigi Colombo nato a Arluno il 11.06.1949, in qualità di Presidente della Fondazione Scuola dell'Infanzia "Figini Naymiller", con sede legale in Busto Garolfo in Via XXV Aprile, 15, P.I. e codice fiscale 03819530159;

PREMESSO

- che la Fondazione "FIGINI NAYMILLER" esercita, nella propria sede di Busto Garolfo, attività di istruzione prescolare (Scuola Materna), nonché attività di Asilo Nido (denominato "Franca Caccia Sacco");
- che la gestione dell'Asilo Nido è autorizzata con Decreto 1/4/1983 n. 84/83 del Presidente della Regione Lombardia;

SI CONVIENE E STIPULA

ART. 1

Obbligazioni della Fondazione

Il gestore si impegna a :

- accogliere tutti i bambini, anche disabili, ovvero bambini portatori di handicap psico – fisico, in base alla Legge n. 104 del 05.02.92, senza distinzione di genere, nazionalità, religione;
- garantire l'ammissione dei bambini all'Asilo Nido "Franca Caccia Sacco" con priorità riservata ai residenti nel Comune di Busto Garolfo. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni potrà essere effettuato solo dopo che, a chiusura del periodo regolamentare di iscrizione all'Asilo, risultino presentate domande, da parte dei residenti di Busto Garolfo, in numero inferiore ai posti complessivi a disposizione.

Per i bambini ammessi all'Asilo Nido e non residenti in Busto Garolfo, la Fondazione potrà stipulare altra convenzione con i Comuni interessati.

Tra i residenti richiedenti l'inserimento sarà data precedenza alle famiglie ove entrambi i genitori prestino attività lavorativa in modo continuativo, fatta eccezione per i nuclei familiari dei minori seguiti dai Servizi territoriali che si trovino in stato di particolare bisogno, segnalati

dal Comune di Busto Garolfo attraverso l'Ufficio Servizi Sociali, i quali saranno inseriti con priorità assoluta;

- garantire:
 - o la presenza dei criteri di accreditamento regionali – organizzativi generali e di tempi di apertura – stabiliti con Dgr 16 febbraio 2005 n. 20943 allegato A,
 - o il mantenimento dei requisiti per l'accreditamento previsti in base a quanto stabilito a livello regionale e del competente Piano di Zona del legnanese, considerando che l'attuale modello prevede un rapporto educatore/bambini pari 1:8 sugli iscritti, inteso come requisito minimo di esercizio (come da DGR 20588 dell'11.02.2005) e pari a 1:7, calcolato sui frequentanti. Tale sistema è scaduto il 31.07.14 e prorogato sino al 31.12.14 alle stesse condizioni, in attesa di addivenire ad un sistema di accreditamento sovra distrettuale, relativamente alle unità d'offerta dell'area materno-infantile, con delega della funzione di vigilanza sui nidi/micronidi accreditati al settore vigilanza e controllo Asl Milano 1, che entrerà in vigore dal 01.01.2015.
- La Fondazione si impegna quindi a garantire i requisiti che verranno stabiliti e che diventeranno automaticamente parte integrante e sostanziale della presente convenzione attraverso un apposito allegato integrativo che sostituirà questo comma dell'Art. 1;
- segnalare tempestivamente al Comune i posti eventualmente resisi vacanti;
 - comunicare al Comune l'ammontare delle rette, entro il mese di giugno per ciascun anno educativo successivo;
 - trasmettere entro il mese di giugno di ogni anno al Comune il conto economico consuntivo della gestione dell'anno precedente, ed entro il mese di ottobre il conto economico preventivo riferito all'anno successivo, come di consueto ripartito tra la Scuola dell'infanzia e l'Asilo Nido, nonché il documento relativo all'eventuale contributo ricevuto dalla Regione a seguito della rendicontazione ex Circolare 4;

ART. 2

Obbligazioni del Comune

Art. 4 - Impegni e compiti del Comune

Il Comune si impegna a :

- intervenire a favore dei minori appartenenti a famiglie in particolare stato di necessità garantendo la copertura parziale o totale della retta, ai sensi del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati approvato con d.c.c. n. 86 del 20.12.2001 e successive modifiche e integrazioni, erogare mensilmente e previa presentazione di regolare nota da parte del gestore, il corrispettivo del costo del servizio, al netto della retta che la famiglia versa direttamente all'ente gestore;
- versare alla Fondazione "Figini Naymiller" firmataria della presente convenzione, un contributo annuale onnicomprensivo determinato in € 7.000,00, per tutta la durata della presente convenzione. Tale contributo sarà da adeguare annualmente all'indice ISTAT, a partire dall'anno educativo 2015/2016, prendendo a riferimento l'indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) generale – tabella delle variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente.



Il predetto contributo, erogato a sostegno delle attività educative e di supporto alle famiglie e per favorire un contenimento delle rette applicate ai residenti, sarà versato in unica soluzione entro giugno dell'anno educativo in corso, con decorrenza dal giugno 2015.

- valutare, su richiesta dell'ente gestore, la possibilità di erogare un contributo straordinario a favore dell'Ente, tenendo conto dell'entità e dell'utilità dell'intervento, per eventuali opere straordinarie ed indispensabili al miglioramento delle strutture esistenti nonché per una più efficiente erogazione del servizio da parte della Fondazione, il tutto nei limiti degli stanziamenti a bilancio;
- provvedere all'assegnazione di educatori al fine di garantire l'attività di sostegno a favore di bambini con handicap psico – fisico, in base alla Legge n. 104 del 05.02.92.

ART. 3

Verifiche sull'adempimento convenzione

Al fine di instaurare un rapporto basato sulla chiarezza, sulla partecipazione e nel rispetto delle singole autonomie delle parti firmatarie, le parti stesse si impegnano a momenti di verifica periodica.

ART. 4

Durata della convenzione

La Convenzione avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, dal 21/10/2014 al 20/10/2017. Sulla base della normativa vigente sarà possibile una risoluzione anticipata anche unilaterale per giusta causa o nel caso di cessazione dell'attività oggetto della presente convenzione

ART. 5

registrazione e spese contrattuali

La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso.

ART. 6

trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs.vo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni per la finalità prevista dalla presente convenzione.

ART. 7

Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 8

Controversie

Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente convenzione, le parti, di comune accordo, dichiarano competente il Foro di Busto Arsizio.

ART. 9

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, valgono le vigenti norme in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Busto Garolfo, 21.10.2014

Il Presidente Fondazione
Scuola dell'Infanzia Figini-Naymiller

Don Ambrogio Luigi Colombo



La Responsabile Area Servizi sociali
e Politiche Giovanili

Dott.ssa Paola Chiara Bottazzi

